Regolamento per le verifiche disciplinate dal DPR 162/99

Elenco delle principali modifiche rispetto alla precedente revisione

Rev.	Data	Descrizione
10	01/02/2023	Modificato capitolo 3.
09	18/02/2022	Modificato paragrafo 5.1.3.
08	20/11/2020	Inserito paragrafo riservatezza e ricusazione ispettore.
07	12/10/2020	Inserite le tempistiche di invio dei verbali alle Entità interessate e specificato la modalità di invio della comunicazione relativa alle modifiche del Regolamento.
06	29/09/2020	Inserite data di esecuzione verifica e le modalità di gestione dell'accettazione/non accettazione da parte del cliente delle modifiche apportate al regolamento.
05	08/09/2020	Modifica importo onere sicurezza
04	26/09/2016	Modifiche effettuate in seguito a ED di rinnovo di ACCREDIA
03	05/08/2016	Completamente rivisto ed aggiornato
02	10/06/2014	Esplicitate le modalità di riesame dei verbali

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta

01	10/09/2013	§ 5.4, verbale ufficiale
00	06/11/2012	Prima emissione

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

Sommario

Regolamento per le verifiche disciplinate dal DPR 162/99 ... 1
1 Scopo e campo di applicazione ... 4
2 Terminologia ... 4
3 Regole generali ... 4
4 Riferimenti ... 5
5 Modalità operative ... 5
5.1 Servizi offerti ... 5
5.1.1 Verifica periodica ... 5
5.1.2 Verifica straordinaria ... 5
5.1.3 Modalità e tempi ... 6
5.2 Obblighi del Proprietario ... 7
5.2.1 Requisiti minimi del Proprietario ... 7
5.2.2 Responsabilità del Proprietario ... 7
5.3 Contratto di ispezione ... 8
5.3.1 Inoltro della richiesta di Verifiche periodiche ... 8
5.3.2 Valutazione della richiesta di Verifica ... 9
5.3.2.1 Quotazione delle ispezioni ... 9
5.3.2.2 Accettazione dell'offerta ... 9
5.3.2.3 Riesame del contratto ... 9
5.3.3 Sottoscrizione del contratto ... 9
5.3.4 Registrazione del contratto di Verifica periodica ... 9
5.3.5 Registrazione del contratto di Verifica straordinaria ... 10
5.4 Esecuzione delle Verifiche ... 10
5.4.1 Programmazione ... 10
5.4.2 Conduzione della verifica ... 10
5.4.3 Riesame e Consegna del verbale ... 10
5.4.4 Esito della verifica ispettiva e gestione dei rilievi ... 11
5.5 Informazioni contenute nel Verbale ... 11
5.6 Facoltà del Proprietario ... 12
5.6.1.1 Rinunce e sospensioni temporanee del servizio di manutenzione ... 12
5.6.1.2 Ricorsi e reclami ... 12
6 Modifiche al presente Regolamento ... 12
7 Riservatezza ... 12
8 Documenti collegati ... 13

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce le condizioni che devono sussistere per l'esecuzione delle Verifiche disciplinate dal DPR 162/99, Capo II da parte di CERTIFICAZIONI al Proprietario che ne abbia fatto richiesta in accordo alle norme applicabili od in conformità altre normative nazionali ed internazionali.

Il presente Regolamento è relativo alle Verifiche realizzate su impianti in servizio privato legittimamente messi in esercizio e soggetti alle disposizione del DPR 162/99.

Il presente Regolamento definisce, quindi, le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da parte di CERTIFICAZIONI che da parte del Proprietario.

2 Terminologia

Impianto	Oggetto della verifica (ascensore, piattaforma elevatrice, ecc..)
ISP	Ispettore
Matricola	identificativo dell'impianto assegnato dal Comune competente per territorio
MiSE	Ministero dello Sviluppo Economico
Prop	Proprietario dell'immobile in cui è installato l'ascensore
RT	Responsabile Tecnico di settore (definito Responsabile di Schema)
SC	Segreteria Commerciale
SRS	Sostituto del Responsabile Tecnico di settore (Responsabile di Schema)
SI	Sistema Informatico di gestione documentale
ST	Segreteria Tecnica
VI	Verifica Ispettiva (Verifica periodica o Verifica straordinaria)
VP	Verifica Periodica
VS	Verifica Straordinaria
NC	Non Conformità rilevate

3 Regole generali

CERTIFICAZIONI concede i propri servizi di ispezione ai Proprietari che ne facciano richiesta senza alcuna discriminazione indebita, finanziaria o di altra natura.

CERTIFICAZIONI si assicura che gli Ispettori ed Esperti non abbiano avuto rapporti contrattuali con i Proprietari che abbiano fatto richiesta di Verifiche negli ultimi tre anni dalla data dell'impegno da loro assunto per l'attività di ispezione stessa, onde garantire la loro imparzialità ed indipendenza di giudizio.

CERTIFICAZIONI assicura che i processi di attività ispettiva avvengano in totale imparzialità, in quanto le decisioni vengono controllate da persone diverse da quelle che hanno condotto la valutazione.

CERTIFICAZIONI, salvo obblighi legali o derivanti dall'Ente di accreditamento, si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ottenute durante il processo di ispezione, sia da parte del proprio personale che da parte dei collaboratori esterni. Tali informazioni non verranno divulgate a terzi se non con il consenso scritto del Proprietario.

Il Proprietario rispetta i requisiti del presente Regolamento ed i requisiti della norma di riferimento per la quale ha richiesto l'attività ispettiva e deve mantenere nel tempo tale conformità.

CERTIFICAZIONI esegue le attività oggetto del contratto a regola d'arte. La fornitura dei servizi, deve essere intesa quale obbligazione di mezzi, con esclusione di qualsivoglia obbligazione di risultato.

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

Ogni verifica è eseguita da personale specificatamente abilitato da CERTIFICAZIONI con strumentazione idonea e tarata per lo scopo.

CERTIFICAZIONI fornisce ai propri ispettori i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per le prove e le misure previste.

Gli oneri per la sicurezza, se non specificati nel contratto, relativi ad un impianto medio sono pari a 3,00 euro/verifica.

Sarà cura di CERTIFICAZIONI tenere aggiornato lo scadenziario delle verifiche periodiche.

Il Proprietario deve impegnarsi a mantenere i propri impianti conformi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili, avendo chiaro che rimane l'unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CERTIFICAZIONI.

Si ricorda che l'individuazione della mancata osservanza dei requisiti di legge, relativi ai prodotti/servizi del Proprietario, va evidenziata come non conformità, a prescindere dai controlli e dalle sanzioni di competenza delle Autorità preposte.

Il Proprietario che ha richiesto l'attività ispettiva consente l'accesso agli Ispettori dell'Ente di Accreditamento assieme agli Ispettori di CERTFICAZIONI nei locali necessari per lo svolgimento delle verifiche in accompagnamento, necessarie alla valutazione della stessa CERTIFICAZIONI.

Il Proprietario garantisce sempre l'accesso presso i propri impianti dell'ispettore di CERTIFICAZIONI e del manutentore che fornisce assistenza alla verifica nel momento in cui viene concordato di effettuare le Verifiche periodiche e/o straordinarie.

4 Riferimenti

I riferimenti alle norme e documenti utilizzati come riferimento sono contenuti nell'ultima registrazione del documento MQ964.

5 Modalità operative

5.1 Servizi offerti

5.1.1 Verifica periodica

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle non conformità eventualmente riportate in precedenti verifiche

5.1.2 Verifica straordinaria

Le verifiche straordinarie verranno eseguite solo nei casi previsti dalla legge e/o a seguito di richiesta, anche verbale, in caso di verifica straordinaria a seguito di precedente verifica con esito negativo.

I casi nei quali è richiesta la verifica straordinaria a seguito di modifica costruttiva sono descritti qui di seguito:

Il DPR 162/99 e le norme EN 81-1/2, Appendice E.2, considerano trasformazioni importanti i seguenti:

a) cambiamenti:

1) della velocità nominale;

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

2) della portata;
3) della massa della cabina;
4) della corsa;

b) cambiamenti o sostituzioni:

1) del tipo dei dispositivi di blocco (la sostituzione di un dispositivo di blocco con un altro dello stesso tipo non è considerata una trasformazione importante);
2) della manovra;
3) delle guide o del tipo di guida;
4) del tipo delle porte (o aggiunta di una o più porte di piano o di cabina);
5) della macchina o della puleggia di frizione;
6) del limitatore di velocità;
7) dei dispositivi di protezione contro l'eccesso di velocità della cabina in salita;
8) degli ammortizzatori;
9) del paracadute;
10) del dispositivo meccanico per impedire il movimento della cabina;
11) del dispositivo meccanico per arrestare la cabina;
12) della piattaforma;
13) del dispositivo meccanico per bloccare la cabina o degli arresti mobili;
14) dei dispositivi per manovra di emergenza e prove;
15) la protezione contro il movimento incontrollato della cabina.

5.1.3 Modalità e tempi

1. Le verifiche vengono svolte in giorni feriali, dal lunedì al venerdì, fra le ore 08,00 e le ore 18,00. In caso di richiesta di verifica in date e/o orari particolari potranno essere applicati dei sovrapprezzi.
2. Le verifiche vengono svolte dopo la sottoscrizione fra le parti di un contratto o incarico utilizzando la modulistica predisposta da CERTIFICAZIONI o ordine con contenuti equivalenti.
3. La verifica periodica potrà essere effettuata nel periodo compreso fra ±3 mesi dalla data di scadenza della precedente verifica periodica. In caso di emergenza (ad esempio COVID 19, non esclusivo) la verifica periodica potrà essere effettuata nel periodo compreso fra ±6 mesi dalla data di scadenza della precedente verifica periodica.
4. L'importo della Verifica periodica e/o della Verifica straordinaria è indicato al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo. Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul contratto, sui corrispettivi o sulle prestazioni in esso previste sarà a carico del Proprietario, ad esclusione delle imposte sul reddito dovute da CERTIFICAZIONI.
5. In considerazione della speciale difficoltà delle prestazioni oggetto del contratto, fermo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, viene esclusa ogni responsabilità di CERTIFICAZIONI non riconducibile a dolo o colpa grave, e nei limiti di quanto consentito dalla legge.
6. In tutti i casi di forza maggiore le parti non sono responsabili per inadempimento del contratto. In caso di sospensione, revoca o mancata conferma e/o rinnovo da parte delle Autorità competenti delle autorizzazioni necessarie a CERTIFICAZIONI per lo svolgimento dell'attività, il contratto di Verifica periodica rimarrà sospeso per novanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine il contratto potrà essere dichiarato risolto senza oneri e/o penalità per CERTIFICAZIONI.
7. CERTIFICAZIONI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comunicazione in caso di inadempienza del Proprietario alle obbligazioni previste o per mancato pagamento, trascorsi sette giorni dalla costituzione in mora.

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

8. Le Parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare a fini extracontrattuali, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, i segreti tecnici, commerciali e/o aziendali nonché le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione alla esecuzione del contratto. Ciascuna Parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza.
9. Eventuali modificazioni o integrazioni del contratto devono essere effettuate di comune accordo delle parti e fatte in forma scritta.
10. Nessuna parte potrà cedere a terzi il contratto, salvo espresso consenso scritto dell'altra parte.
11. Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa al contratto sarà deferita esclusivamente alla competenza del Foro di Bologna, salvo il caso in cui il Proprietario sia un consumatore. E' quest'ultimo il caso dei condomini rappresentati dai rispettivi Amministratori in qualità di legali rappresentanti. Ù

5.2 Obblighi del Proprietario

5.2.1 Requisiti minimi del Proprietario

L'attività ispettiva di cui al presente Regolamento può essere richiesta solo dai seguenti soggetti:

- Il proprietario dell'immobile nel quale è installato l'impianto;
- L'affittuario dell'immobile nel quale è installato l'impianto per conto del proprietario;
- Il Legale Rappresentante del Proprietario;
- Un altro soggetto che legalmente svolge le funzioni del proprietario.

5.2.2 Responsabilità del Proprietario

Con la firma del contratto il Proprietario si assume le seguenti responsabilità:

1. Il Proprietario mette a disposizione di CERTIFICAZIONI, sull'impianto, i documenti necessari alla verifica (fascicolo dell'impianto).
2. Il Proprietario mette a disposizione di CERTIFICAZIONI i mezzi e gli aiuti indispensabili per l'accesso all'impianto e designa il personale di accompagnamento che sia autorizzato a mantenere l'impianto disponibile per tutta la durata della verifica, abilitato alla conduzione dell'impianto e che sia competente per effettuare le manovre richieste.
3. Il Proprietario tiene informata CERTIFICAZIONI di qualsiasi guasto, riparazione o modifica significativa subita dall'impianto e/o dall'ambiente in cui è installato.
4. il Proprietario comunica formalmente a CERTIFICAZIONI ogni incidente, anche senza feriti, che si sia verificato sull'impianto.
5. Il Proprietario comunica tempestivamente a CERTIFICAZIONI l'eventuale variazione del manutentore e/o del Proprietario e/o del legale rappresentante.
6. In caso di sostituzione dell'impianto con un impianto nuovo, il contratto si intende automaticamente trasferito al nuovo impianto senza ulteriori formalità. In caso di cessione dell'ascensore rimarranno obbligati in solido per l'adempimento delle obbligazioni del contratto sia l'attuale proprietario che l'acquirente.
7. Il Proprietario acconsente a che gli ispettori dell'organismo di accreditamento di CERTIFICAZIONI possano svolgere verifiche in accompagnamento presso le sue sedi, secondo le modalità previste dal servizio offerto, al fine di valutare l'operato della stessa CERTIFICAZIONI.
8. Il Proprietario rispetta l'obbligo (previsto dal DPR 162/99, artt. 12 e 15) di affidare la manutenzione dell'impianto ad una ditta abilitata.
9. Con la firma del contratto il Proprietario si impegna ad affidare in via esclusiva a CERTIFICAZIONI l'incarico per tutte le verifiche periodiche e/o straordinarie ex. artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

10. Il Proprietario dichiara di essere in possesso di idoneo titolo che legittima la messa in esercizio dell'ascensore (cfr. DPR 162/99, art. 12.5).
11. Quale corrispettivo di ogni verifica periodica effettuata, e considerato l'art. 12, il Proprietario pagherà a CERTIFICAZIONI gli importi indicati nel contratto sottoscritto. Il costo della verifica sarà addebitato al Proprietario anche qualora gli interventi richiesti non potessero essere effettuati a causa della impossibilità di accedere ai locali del Proprietario durante il normale orario di lavoro e/o a causa dell'indisponibilità dell'impianto o della documentazione. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto a CERTIFICAZIONI nei modi e nei termini scelti dal Proprietario ed indicati nel contratto sottoscritto.
12. Stante la grande varietà degli interventi possibili, il corrispettivo delle Verifiche straordinarie non può essere predeterminato in fase di inizio del rapporto contrattuale, ma verrà stabilito di volta in volta sulla base del listino valido al momento e verrà proposto da CERTIFICAZIONI con apposita offerta e contrattualizzato con un idoneo modulo a parte, valevole solo per quella verifica.
13. Il corrispettivo per la Verifica periodica potrà essere adeguato automaticamente da CERTIFICAZIONI secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta rispetto al primo intervento.
14. Il mancato pagamento dei corrispettivi nei termini sopra indicati darà facoltà a CERTIFICAZIONI di sospendere la fornitura dei Servizi fino a quando il Proprietario non provveda al pagamento dovuto. In questi casi CERTIFICAZIONI trasmetterà, al Comune di competenza per territorio, una comunicazione per informare che CERTIFICAZIONI non ha più la responsabilità delle VERIFICHE PERIODICHE secondo DPR 162/99.

5.3 Contratto di ispezione

5.3.1 Inoltro della richiesta di Verifiche periodiche

Il Proprietario che richiede le Verifiche periodiche a CERTIFICAZIONI, deve comunicare le seguenti informazioni:

1. generalità del Proprietario;
2. modalità di pagamento convenute;
3. identificazione dell'impianto del quale si richiede l'attività ispettiva:
    a. indirizzo completo,
    b. costruttore e numero di fabbricazione,
    c. n. di matricola, se esistente,
4. descrizione dell'impianto, inclusi i parametri chiave (se noti):
    a. tipo di azionamento,
    b. numero di fermate,
    c. portata.
5. la data dell'ultima verifica periodica documentata o, in caso di prima verifica periodica la data della dichiarazione di conformità redatta dall'installatore;
6. se possibile, copia della dichiarazione di conformità, del libretto di esercizio o di altro documento equivalente,
7. la ditta di manutenzione abilitata incaricata della manutenzione dell'impianto,
8. eventualmente, le generalità dell'Amministratore verso cui indirizzare la corrispondenza e le comunicazioni,
9. eventualmente, altre informazioni relative al Proprietario, con particolare attenzione a problematiche relative ai seguenti aspetti:
    a. accesso nell'edificio,
    b. sicurezza dei luoghi (D.Lgs. 81/08),
    c. eventuali limitazioni all'accesso nell'edificio.
10. eventualmente, altre informazioni utili e/o pertinenti.

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

5.3.2 Valutazione della richiesta di Verifica

5.3.2.1 Quotazione delle ispezioni

Sulla base delle informazioni fornite, CERTIFICAZIONI quota il servizio per le verifiche periodiche e/o straordinarie sulla base del Listino, approvato dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, in vigore che tiene conto delle caratteristiche dell'impianto, delle difficoltà di accesso, logistiche e di operatività.

Il servizio, in particolare, comprende:

- l'esame della documentazione dell'impianto trasmessa dal Proprietario;
- le verifiche periodiche;
- le eventuali verifiche straordinarie;
- l'emissione e l'aggiornamento dei documenti relativi all'attività svolta.

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono sempre già incluse nel costo della Verifica.

Quando necessario e/o richiesto, sulla base delle quotazioni, CERTIFICAZIONI redige l'offerta economica, che viene trasmessa al Proprietario insieme al Contratto.

5.3.2.2 Accettazione dell'offerta

Il Proprietario sottoscrive per accettazione il contratto e lo ritrasmette a CERTIFICAZIONI.

5.3.2.3 Riesame del contratto

CERTIFICAZIONI provvede a verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni contenute nella domanda in modo da assicurare il possesso di tutte le competenze necessarie e le disponibilità di risorse necessarie a prestare il servizio richiesto. Eventualmente, CERTIFICAZIONI provvede a richiedere al Proprietario eventuali informazioni mancanti o chiarimenti.

Qualora la richiesta non possa essere accettata, CERTIFICAZIONI informerà il Proprietario richiedente specificando le relative motivazioni.

5.3.3 Sottoscrizione del contratto

Il contratto viene controfirmato da CERTIFICAZIONI e trasmesso al Proprietario.

Assieme al contratto viene trasmessa la lettera di accettazione dell'incarico come previsto dal DPR 162/99.

5.3.4 Registrazione del contratto di Verifica periodica

Alla ricezione del contratto, CERTIFICAZIONI registra le informazioni relative al Proprietario, all'impianto, alla ditta incaricata della manutenzione e, eventualmente, l'amministrazione dell'immobile.

Per ogni matricola viene creato un piano di lavoro in cui sono indicate le Verifiche periodiche che dovranno essere effettuate fino al termine del contratto. La prima Verifica periodica viene programmata con il seguente criterio:

a. dopo 23 mesi dalla data dell'ultima verifica documentata o dalla data della dichiarazione di conformità, se una di queste date è stata inserita;

b. a 30 giorni dall'approvazione del contratto nel caso in cui non sia dichiarata nessuna data.

Le Verifiche periodiche successive vengono programmate dopo 23 mesi dalla Verifica periodica precedente.

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

5.3.5 Registrazione del contratto di Verifica straordinaria

Le eventuali Verifiche straordinarie che si rendessero necessarie verranno pianificate solo se e quando richiesto dal Proprietario.

Alla ricezione del contratto o della comunicazione da parte del Proprietario, CERTIFICAZIONI pianifica la Verifica straordinaria.

5.4 Esecuzione delle Verifiche

5.4.1 Programmazione

Sulla base del piano creato per le Verifiche periodiche o a seguito di richiesta del Proprietario per le Verifiche straordinarie, CERTIFICAZIONI concorda la programmazione delle Verifiche e la data del loro svolgimento con la ditta di manutenzione indicata dal Proprietario e con l'ispettore incaricato di CERTIFICAZIONI.

CERTIFICAZIONI comunica (normalmente con un preavviso di almeno 7 giorni) al Proprietario la data della Verifica. In assenza di comunicazione in senso contrario, entro i 3 giorni successivi alla data della comunicazione, la Verifica si intende confermata (principio del silenzio/assenso).

La scelta dell'ispettore si intende accettata qualora non pervengano, entro 3 giorni lavorativi dall'invio dell'avviso di verifica, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale ricusazione.

5.4.2 Conduzione della verifica

La verifica ha sempre inizio con una breve riunione tra l'ispettore, il manutentore ed il Proprietario (se e quando presente).

La verifica è condotta al fine di confermare la rispondenza dell'impianto alle norme applicabili al fine di garantire il livello di sicurezza previsto dal DPR 162/99, art. 13 "*Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni*".

La verifica è svolta effettuando:

- Esame dei documenti relativi all'impianto resi disponibili sul luogo della verifica dal Proprietario;
- Prove e verifiche sull'ascensore con l'assistenza del manutentore;
- Controlli e misurazioni di parametri significativi per l'uso in sicurezza dell'ascensore utilizzando strumenti di misura a disposizione dell'ispettore assegnati e tenuti sotto controllo da CERTIFICAZIONI.

L'ispettore riporta sul Verbale, le NC rilevate e sul Rapporto di Prova tutti i valori dei parametri misurati e dei controlli effettuati.

La verifica termina con una breve riunione tra l'ispettore, il manutentore ed il Proprietario (se e quando presente) durante la quale l'ispettore illustra le eventuali NC ed informa il Proprietario sullo stato dell'impianto.

Il verbale sarà trasmesso solo dopo l'esito positivo del riesame da parte del Responsabile Tecnico.

5.4.3 Riesame e Consegna del verbale

Il Verbale redatto in fase di ispezione costituisce una versione provvisoria ancora priva di validità e pertanto non può essere consegnato né al manutentore, né al proprietario.

Dopo la verifica o contestualmente ad essa l'ispettore trasmette il Verbale firmato alla Direzione Tecnica di CERTIFICAZIONI.

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

Il Responsabile Tecnico, o un suo incaricato, procede al riesame del verbale controllando la coerenza e la conformità di tutti i dati inseriti dall'ispettore. L'esito del riesame può essere:

- POSITIVO: in questo caso il Riesaminatore approva l'operato dell'Ispettore e quindi il Verbale che diventa definitivo;
- NEGATIVO: il Riesaminatore non approva l'operato dell'Ispettore e trasmette il Verbale all'Ispettore. L'Ispettore dopo le aver soddisfatto le osservazioni del Riesaminatore, trasmette nuovamente il Verbale alla Direzione Tecnica per un successivo Riesame.

Il Riesaminatore è sempre una persona distinta dall'Ispettore.

Il verbale definitivo corredato dalle firme dell'ispettore e del Riesaminatore viene inviato al Proprietario ed al manutentore entro 12 giorni.

La spedizione avviene a mezzo posta elettronica e solo su espressa richiesta può avvenire su supporto cartaceo attraverso posta tradizionale.

Il verbale di verifica consegnato deve essere conservato assieme al libretto a cura del proprietario (DPR 162/99, art. 16).

5.4.4 Esito della verifica ispettiva e gestione dei rilievi

L'esito della Verifica può essere:
a) POSITIVO quando non sono state riscontrate "Non Conformità critiche";
b) NEGATIVO quando sono state riscontrate "Non Conformità critiche"; in questo caso l'esito verrà comunicato al Comune competente per territorio.

Le eventuali NC, di qualsiasi entità, emerse in verifica ispettiva dovranno essere eliminate prontamente dal Proprietario (DPR 162/99, art. 15.5 e 15.6). L'esito positivo della Verifica non solleva il Proprietario delle proprie responsabilità in ordine alle eventuali NC indicate sul verbale.

Le "NC critiche" dovranno essere rimosse tutte per ottenere un successivo verbale con esito positivo. Le Non Conformità contrassegnate con il testo "NC Grave", ovvero "Non Conformità Grave", se non rimosse comporteranno l'esito negativo della verifica successiva.

I rilievi indicati come "Note" non sono NC e non necessitano di nessun trattamento da parte del Proprietario. Si tratta di informazioni fornite al Proprietario che si riferiscono solo alla verifica in cui sono menzionate e non sono quindi ripetute in nessun verbale successivo.

In caso di esito positivo il verbale viene inviato al Proprietario ed al manutentore entro 12 giorni.

In caso di esito negativo il verbale, entro 5 giorni, viene trasmesso al competente ufficio comunale tramite pec.

5.5 Informazioni contenute nel Verbale

Ogni verbale, corredato dal Rapporto di prova, contiene le seguenti informazioni:

1. Anagrafica di CERTIFICAZIONI,
2. Marchio dell'Ente unico di accreditamento,
3. Data di emissione corrente,
4. Identificazione del verbale (numerico progressivo),
5. Data di esecuzione della verifica;
6. Indicazione del tipo di verifica (periodica o straordinaria) con i relativi estremi di legge
7. Identificazione dell'impianto
8. Identificazione del proprietario
9. Indicazione dei parametri chiave (se noti) dell'impianto:
    a. azionamento,
    b. corsa,
    c. numero di fermate,
    d. velocità nominale (salita / discesa),

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

   e. portata.
10. Indicazione del tipo di impianto (ascensore, ascensore inclinato, montacarichi, ecc..),
11. Legislazione di riferimento,
12. Indicazione della norma di riferimento (quando applicabile),
13. Elenco dei controlli effettuati, delle prove e delle misurazioni (Rapporto di Prova);
14. Esito del controllo sulla rimozione delle eventuali NC del verbale precedente;
15. Elencazione delle eventuali NC (con l'indicazione "Ripetuta" se applicabile);
16. In caso di Verifica Straordinaria per Modifica costruttiva:
    a. Rapporti di Prova specifici in funzione delle parti sostituite con l'indicazione delle misure oggettive rilevate e dei controlli effettuati;
17. Esito della verifica;
18. identificazione dell'ispettore e firma digitale di sottoscrizione.
19. Identificazione del Responsabile del Riesame e sua firma digitale di approvazione.

5.6 Facoltà del Proprietario

5.6.1.1 Rinunce e sospensioni temporanee del servizio di manutenzione

Il proprietario dello stabile, è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto; in difetto l'impianto deve essere fermato con un verbale di verifica con esito negativo. Un verbale con esito negativo non pregiudica in nessun modo la successiva riattivazione dell'impianto (a seguito di una verifica straordinaria) ed il successivo ripristino del servizio di verifica periodica da parte di CERTIFICAZIONI.

5.6.1.2 Ricorsi e reclami

Il Ricorso è riservato al Cliente dell'attività ispettiva ed è un atto con il quale questi richiede a CERTIFICAZIONI di riconsiderare la decisione presa in merito ad un'attività di valutazione svolta.

Il Reclamo può essere presentato da una qualsiasi Parte Interessata ed è relativa ad un'insoddisfazione per un comportamento o un'attività svolta da CERTIFICAZIONI.

Nella sezione del sito www.certificazioni.it/azienda/reclami-e-ricorsi/è possibile accedere liberamente ed inviare direttamente ricorsi e/o reclami.

Il Cliente o una Parte Interessata alle attività svolte da CERTIFICAZIONI ha diritto di inviare un reclamo o un ricorso a CERTIFICAZIONI nelle modalità indicate nella Proceduta PC 086 " Gestione dei reclami e dei ricorsi" disponibile sullo stesso sito o fornibile su richiesta.

6 Modifiche al presente Regolamento

In caso di aggiornamenti e modifiche al presente "Regolamento per le verifiche disciplinate dal DPR 162/99" (PC041) CERTIFICAZIONI renderà sempre disponibile il nuovo documento nel sito aziendale, nella sezione relativa ai Regolamenti www.certificazioni.it/azienda/regolamenti/ e invierà una comunicazione di avviso ai Clienti. Resta inteso che il regolamento a cui fare riferimento è il documento in vigore presente sul sito web di CERTIFICAZIONI.

Se le modifiche al Regolamento sono una conseguenza di una nuova norma , il cliente deve accettare tali cambiamenti senza potersi opporre. Al contrario se il Regolamento è stato modificato da CERTIFICAZIONI ed il cliente ritiene che i cambiamenti non siano favorevoli può disdire il contratto in essere.

7 Riservatezza

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.

CERTIFICAZIONI assicura che tutte le informazioni acquisiti durante le proprie attività sono gestite con la massima riservatezza.
CERTIFICAZIONI provvede a far sottoscrivere a tutto il personale ed ai collaboratori un impegno di riservatezza nel quale il personale si impegna a non divulgare le informazioni acquisite durante le attività svolte per CERTIFICAZIONI.

8 Documenti collegati

MV127 "Contratto per le verifiche periodiche e straordinarie previste dal DPR 162/99"
MV090 "Incarico per verifica straordinaria di ascensore o montacarichi (DPR 162/99)"
MC108 "Verbale della verifica periodica e del suo rapporto di prova"
PC 086 "Gestione dei reclami e dei ricorsi"
MC201 "Registro Ispettori-ODD-Responsabili"

File 041PCrev10 regolamento verifiche DPR 162_99. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.